

Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 36 della legge 22 dicembre 2008 n. 203, dell'art. 19 comma 9/bis della legge 2/2009 e dell'accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato Regioni il 12 febbraio 2009.

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 8-6-2009 in Firenze, presso la presidenza della Regione Toscana si sono riuniti:

- per l'impresa in persona di Enzo Di Martino e Riccardo Grilli
- per l'ass. datoriale in persona di Ettore Bartolo
- per le OO.SS. in persona di Fausto Fagioli - FIM C/SL, Luciano Gabrielli - F/OM CGIL, Vincenzo Renda - UILM UIL, Sergio Cardellini - RSU Lucchini, Mirco Lami - RSU Lucchini, Nicola Zagni - RSU Lucchini.

E' presente l'Assessore Provinciale al Lavoro di Livorno Ringo Anselmi.

E' presente l'Assessore Regionale al Lavoro Gianfranco Simoncini, che preliminarmente fa presente che, a seguito della richiesta delle parti di chiarimenti interpretativi in merito ad alcuni presupposti alla base della richiesta avanzata dall'azienda, ed in particolare:


- circa la possibilità di concessione del beneficio della Cassa integrazione guadagni in deroga a favore degli apprendisti come tali;
- circa la possibilità per la stessa impresa di usufruire contestualmente di CIGO per gli altri dipendenti e di CIGS in deroga per gli apprendisti;

la Regione Toscana ha interpellato il Direttore Generale della D.G. Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro, che ha confermato la possibilità di ricorrere allo strumento CIG in deroga per gli apprendisti in coesistenza con la fruizione di CIGO per altro personale di stabilimento. Nel caso di specie, peraltro, la strutturazione funzionale dello stabilimento di Piombino in reparti che possono o meno, ed in misura diversa, essere interessati da vere e proprie sospensioni produttive con conseguente necessità di sospendere i lavoratori addetti, comporta per i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante l'impossibilità di considerare i periodi di sospensione dell'attività lavorativa utili al completamento del percorso di professionalizzazione, che resta indissolubilmente legato al materiale svolgimento dell'attività lavorativa per tutta la durata prevista nel piano formativo sottoscritto all'assunzione.

Le parti prendono atto delle comunicazioni di cui sopra e procedono, pertanto, all'esame della situazione.

### Premesso che

- Lucchini spa ha da tempo avviato un complesso ed articolato programma di investimenti relativamente allo stabilimento di Piombino, che ha tra l'altro previsto l'assunzione di n. 160 lavoratori con contratti di apprendistato professionalizzante; tali contratti sono ad oggi ancora in corso ed hanno scadenza diversificata;
- tutti tali apprendisti devono ancora completare il percorso di professionalizzazione, previsto nei rispettivi piani di formazione allegati al contratto;



- è nel frattempo intervenuta una profonda crisi di mercato, i cui effetti si stanno manifestando in questi mesi e che ha comportato per l'azienda la necessità di interrompere e congelare il programma degli investimenti avviati - e con essi il normale andamento delle attività lavorative - e di attivare il ricorso agli ammortizzatori sociali;
- con riferimento ai lavoratori apprendisti, che non possono essere per legge collocati in cassa integrazione né ordinaria né straordinaria, l'azienda intende avanzare richiesta di cassa integrazione in deroga, con modalità e tempistiche che risulteranno dal piano di gestione della crisi occupazionale;
- in data 30.4.2009 la Regione Toscana ha sottoscritto con le parti sociali l'accordo quadro per l'erogazione della cassa in deroga relativamente all'anno 2009; tale accordo ha previsto tra l'altro, *sub lett. b)*, la possibilità di erogazione delle risorse, *"in favore dei dipendenti delle imprese che non rientrano tra quelle di cui alla precedente lettera a) e che non possono usufruire delle forme di cassa integrazione guadagni previste dalla normativa a regime o che abbiano esaurito i periodi di cassa integrazione guadagni previsti dalla normativa a regime"*;
- preso atto di quanto fatto presente dalla Regione Toscana e cioè del parere positivo del Ministero del Lavoro circa la possibilità che Lucchini possa avanzare domanda di cassa integrazione in deroga per la gestione in sospensione del personale con contratto di apprendistato, siccome privo di altri ammortizzatori sociali, anche in costanza di cassa ordinaria e/o straordinaria all'interno del medesimo stabilimento, come risulta dalla nota n.25/1/0008318, del 5.6.2009, del Ministero del Lavoro, in risposta all'interpello n. 52/2009.

Tutto ciò premesso, l'incontro è finalizzato all'esame della richiesta avanzata dall'impresa Lucchini SpA con sede legale in Milano via Barozzi 2 codice fiscale e P.IVA 01730680152 appartenente al settore industria siderurgica.

Conformemente a quanto previsto dall'accordo quadro sottoscritto tra la Regione Toscana e le Parti Sociali per l'erogazione della CIGS in deroga in Toscana sottoscritto in data 30/04/2009 e di cui in premessa, le parti hanno esaminato la situazione aziendale ed il seguente programma di gestione del personale interessato: a fronte della grave crisi del mercato siderurgico, che ha provocato un'improvvisa quanto significativa riduzione dei volumi di lavoro, a partire dalla fine del 2008 e che si prevede perduri quanto meno fino a tutto il 2009, l'azienda ha dovuto sospendere e congelare il programma di investimenti che era stato avviato, attivando con decorrenza 20 ottobre 2008 il ricorso alla cassa integrazione ordinaria, tutt'ora in corso. Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di apprendistato, la cui assunzione è parte del programma di investimenti avviati e che sono ancora in corso di professionalizzazione, a fronte della grave contrazione di volumi che si è manifestata, l'azienda non è in condizione di portare a termine nei tempi originariamente preventivati i percorsi di professionalizzazione degli apprendisti, stante la necessaria correlazione fra training on the job e concreto svolgimento dell'attività lavorativa. Peraltro, in previsione di una ripresa del programma di investimenti, che avverrà al termine della fase di grave crisi del mercato, l'azienda ha necessità di non disperdere le professionalità in corso di acquisizione e di ipotizzare quindi un completamento del percorso di professionalizzazione degli apprendisti in forza, anche in deroga ai tempi originariamente preventivati, non appena potranno normalmente

riprendere le attività produttive. In questa fase transitoria, l'azienda ha in definitiva ipotizzato il ricorso alla cassa integrazione in deroga, quale unico strumento disponibile per la gestione della crisi occupazionale del personale con contratto di apprendistato, al fine di traguardare una ripresa produttiva che possa, da un lato, consentire il completamento del percorso di professionalizzazione degli apprendisti, che è necessario sospendere e quindi non è possibile, oggi, completare, e, dall'altro, di mantenere le professionalità funzionali al progetto di investimenti avviato, che è previsto possa riprendere non appena la ripresa del mercato lo consentirà.

Esaminate le motivazioni della richiesta avanzata dall'azienda, i contenuti del programma di gestione della crisi occupazionale ed in particolare le modalità di gestione funzionale e giuridica ipotizzata per i contratti di apprendistato, le parti si danno reciprocamente atto che al termine del periodo (o periodi) di sospensione gli apprendisti interessati completeranno il percorso di formazione e professionalizzazione previsto nei piani formativi allegati ai contratti di apprendistato, i cui termini di scadenza saranno quindi automaticamente prorogati in funzione dei giorni di effettiva sospensione individuale del rapporto di lavoro.

Le parti si danno atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 ed esprimono parere favorevole alla prevista sospensione dell'attività produttiva (ovvero riduzione dell'orario di lavoro) con richiesta di intervento di CIGS in deroga per l'unità produttiva sita in Piombino, Largo Caduti sul Lavoro n. 21 per il periodo dal 1° Maggio 2009 al 31 Ottobre 2009 in favore di n. 90 dipendenti sospesi a zero ore / ovvero a con orario ridotto per un periodo, anche non continuativo, di massimo 180 giorni entro il 31.12.2009, e sulla base delle specifiche indicazioni relative al periodo di sospensione di ciascun lavoratore interessato, che saranno riportate nella domanda di concessione che l'Azienda presenterà alla Regione Toscana.

Letto, firmato e sottoscritto

- per l'impresa

- per l'ass. datoriale

- per le OO.SS.

- per la Provincia di Livorno

- per la Regione Toscana